

## LINEA GUIDA N° 3 R12 e attività di recupero e smaltimento

### 1. Richiamo normativa comunitaria e definizioni:

Le operazioni di smaltimento e recupero sono definite:

DIRETTIVA 2006/12/CE del 5 aprile 2006

«smaltimento»: tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

«recupero»: tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

DIRETTIVA 1013/2006

«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;

«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;

«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;

«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;

La definizione comunitaria di cui all'art. 3 punto 15) della Direttiva Rifiuti n. 98/2008, stabilisce che per recupero devono intendersi *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.*

### **ALLEGATO B - Operazioni di smaltimento**

*(allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)*

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare. (1)

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2)

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

*(1) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.*

*(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.*

## **ALLEGATO C - Operazioni di recupero**

*(allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)*

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia(4)

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)(5)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche(6)

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

(4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica =  $[E_p - (E_f +$

$E_i]/[0,97 \times (E_w + E_f)]$  dove:  $E_p$  = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)  $E_f$  = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)  $E_w$  = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)  $E_i$  = energia annua importata, escluse  $E_w$  ed  $E_f$  (GJ/anno)  $0,97$  = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

(5) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(6) È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

## 2. Questione R12 e percentuale di recupero

Occorre stabilire quando un'operazione di trattamento intermedio, si possa definire di recupero (R12), ovvero di smaltimento (D13).

Occorre pertanto una riflessione su ciò che si considera attività di recupero e cosa smaltimento.

Sul punto è utile richiamare alcune sentenze della corte di giustizia europea

- Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (V Sezione) del 27 febbraio 2002, causa C-6/00, Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (da cui poi discende la disposizione riportata all'art 12 del regolamento europeo 1013/2006) Stabilisce che ai fini di verificare se un'operazione possa classificarsi come recupero o smaltimento occorre valutare:
  - ✓ il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili,
  - ✓ il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale
  - ✓ il costo del recupero e il costo dello smaltimento della parte non recuperabile giustifichino il recupero in base a considerazioni economiche ed ambientali».
- Sentenza della Corte (I Sezione) del 14 ottobre 2004, causa C-113/02, Commissione delle Comunità europee contro regno dei Paesi Bassi, nel rispondere su un caso derivante da una disposizione della disciplina olandese la quale prevede che una spedizione di rifiuti sia soggetta a obiezioni quando almeno il 20% dei rifiuti è recuperabile nei Paesi Bassi e quando la percentuale di rifiuti recuperabili nello Stato membro di destinazione è inferiore a quella dello Stato membro di spedizione, stabilisce che occorre riferirsi a tutti e tre i criteri indicati nel regolamento

**Riassumendo quindi si potrebbe considerare un'operazione di recupero quando gran parte del**

**rifiuto iniziale viene di fatto destinato al recupero, salvo i casi (ad esempio i preziosi) in cui ciò che si recupera ha un valore economico considerevole.**

Diversamente, quando appunto il costo dello smaltimento della parte rimanente non giustifica il recupero, l'operazione che si fa è preliminarmente allo smaltimento ed è operazione D, anche se da essa possano originarsi delle frazioni da destinarsi al recupero. Ad esempio la produzione di rifiuto stabilizzato da destinare a discarica è da autorizzare come D13. In uscita da questa operazione, avremo il flusso principale da destinarsi a D1 e uno residuale (metalli) da stoccare in deposito temporaneo e inviare a R4.

### **3. L'utilizzo dei codici degli allegati B e C e le operazioni intermedie**

Occorre un chiarimento per assegnare in modo uniforme alle varie attività i codici operazione riassunti negli allegati B e C e all'utilizzo dei codici R12 a livello generale, in quanto le operazioni indicate negli allegati non sono molto esaustive e possono essere interpretate diversate.

Per assegnare un codice degli allegati B e C in autorizzazione:

- ✓ Si utilizzano i codici attività R1-R11 quando dall'operazione si produce un EoW ovvero si tratta di impiego diretto (R1 per recupero energetico, R5 per utilizzo per sottofondi stradali, copertura discarica, R10 ripristini ambientali)
- ✓ ogni qualvolta non si arrivi ad un recupero effettivo o produzione di EoW è opportuno autorizzare in R12, specificando bene che tipo di trattamento viene effettuato. Se non si arriva ad ottenere un Eow quindi si tratterebbe del recupero intermedio, come definito nella direttiva 1013/2016. Il regolamento europeo impone infatti di indicare in autorizzazione se l'impianto effettua un recupero intermedio o finale. Autorizzando in R12 si dà l'indicazione chiara che da quella operazione debba uscire un rifiuto